



Provvedimento del Conservatore
n. 3 in data 13/05/2025

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETA' DI PERSONE AI SENSI DEL D.P.R. 247/2004.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visto l'art. 2188 c.c. che prevede l'istituzione del registro delle imprese;

vista la legge 29 dicembre 1993 n. 580 s.m.i, recante "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" ed in particolare l'art.8;

visto il D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 s.m.i., recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n.580 in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";

vista la legge 2 novembre 2000 n.340 s.m.i., recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";

vista la legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 recante 'Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese';

vista la circolare n. 3585/C prot. n. 0005526 del 14/06/2005 del Ministero delle attività produttive avente ad oggetto "Regolamento di semplificazione del procedimento per la cancellazione dal Registro delle imprese di imprese e società non più operative (legge 340 del 2000, All. A, n. 9)";

richiamata integralmente la determinazione n.11 del 3/10/2024 con la quale è stato disposto l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di imprese individuali e società di persone ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) e art. 3, comma 1, lettera b) e d) del D.P.R. 247/2004;

ricordato che la determinazione sopra richiamata individua tra le posizioni potenzialmente cancellabili quelle estratte dallo strumento messo a disposizione da InfoCamere S.c.p.A., denominato 'Cruscotto Qualità Infocamere', con tipo di incongruenza:

- A81: IMPR. IND. E SOC. PERS. NON PAGANTI D.A. E SENZA PROTOCOLLI NEGLI ULTIMI 3 ANNI
- A82: IMPR. IND. E SOC. PERS. NON PAGANTI D.A. NEGLI ULTIMI 3 ANNI E CON P.IVA CESSATA

- A84: IMPR. IND. E SOC. PERS. NON PAGANTI D.A. E SENZA PROTOCOLLI NEGLI ULTIMI 3 ANNI, E CON P.IVA CESSATA
- A76: MANCATA RICOSTITUZIONE PLURALITA' DEI SOCI – SOCIETA' DI PERSONE

ritenuto di poter procedere alla cancellazione massiva ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) e art. 3, comma 1, lettera b) e d) del D.P.R. n. 247/2004 delle sole imprese per le quali l'ufficio ha accertato il mancato compimento degli atti di gestione per tre anni consecutivi e la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;

tenuto conto, altresì, che, con riferimento al mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, ai sensi della determinazione di avvio del procedimento si è ritenuto di individuare quali indizi di inattività la compresenza del mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni, la mancata presenza di protocolli di istanze al registro delle imprese nel medesimo periodo che diano evidenza di effettiva operatività e la chiusura della partita IVA o, qualora quest'ultima non lo sia, la mancata presentazione di dichiarazioni fiscali per almeno tre anni;

dato atto che è stata effettuata specifica e puntuale istruttoria sulle posizioni individuate nella determinazione di avvio del procedimento al fine di verificare la sussistenza dei presupposti di cui sopra per procedere alla cancellazione, anche tramite il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate denominato Punto Fisco per controllare la presentazione di dichiarazioni fiscali;

rilevato che, dai controlli effettuati tramite il servizio Punto Fisco, per alcune imprese risultava la chiusura della partita IVA ai sensi dell'articolo 35, comma 15-quinquies del D.P.R. 633/1972 secondo il quale *"l'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali"* e che per tali imprese, risultando la compresenza del mancato pagamento del diritto annuale, si procederà alla cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) e dell'art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004;

dato atto che per le società di persone oggetto del procedimento per cui ricorre la sussistenza dei presupposti di cancellazione, è stata verificata anche la presenza di beni immobili nel patrimonio delle stesse, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, così come previsto dall'art. 40 del D.L. 76/2020, e che in tale ipotesi, si procederà alla sospensione del procedimento rimettendo gli atti al Presidente del Tribunale e all'annotazione della notizia in visura camerale;

considerato che, al termine dei controlli sopra esposti, le imprese per le quali è stato accertato il mancato compimento degli atti di gestione per tre anni consecutivi sono quelle elencate negli Allegati A1 - Imprese individuali e B1 – Società di persone;

considerato inoltre che, al termine dei controlli sopra esposti, le società di persone per le quali è stata accertata la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi sono quelle elencate nell'Allegato B2 – Società di persone (causale art.3, comma 1, lett. d) DPR 247/2004);

ritenuto di dover sospendere il procedimento per le società di persone di cui all'Allegato B3, per le quali ricorre la sussistenza dei presupposti di cancellazione e nel cui patrimonio rientrano beni immobili, ai sensi dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, rimettendo gli atti al Presidente del Tribunale e annotandone in visura la notizia;

tenuto conto che la determinazione di avvio del procedimento per le posizioni specificatamente individuate è stata pubblicata all'albo camerale il giorno 4/10/2024 per 45 gg consecutivi e in modo permanente nel sito internet istituzionale alla sezione Registro delle imprese - Procedimenti d'ufficio e notificata puntualmente alle imprese munite di domicilio digitale attivo; inoltre, la notizia dell'avvio del procedimento è stata diffusa presso gli ordini professionali, le associazioni di categoria del territorio e tramite newsletter camerale;

verificato che sono pervenute richieste di interruzione ed archiviazione del procedimento di cancellazione con regolarizzazione delle relative posizioni e che, per tali imprese, come stabilito nel provvedimento di avvio del procedimento, si procederà all'archiviazione dello stesso;

ritenuto, pertanto, di dover archiviare il procedimento per le imprese di cui agli Allegati A2 e B4 per i seguenti motivi:

- non sussistenza dei presupposti per procedere alla cancellazione;
- presenza di procedure concorsuali e liquidatorie in atto;
- richiesta di interruzione ed archiviazione del procedimento di cancellazione con regolarizzazione della posizione;

considerato che, in analogia al provvedimento di avvio del procedimento di cancellazione, il presente atto di conclusione del procedimento avviato può essere emanato in via cumulativa con riferimento alle imprese indicate negli elenchi allegati, in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto;

ritenuto di poter procedere dunque alla cancellazione massiva ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c) e art. 3, comma 1, lettera b) e d) del D.P.R. n. 247/2004 delle imprese indicate negli elenchi di cui agli Allegati A1, B1 e B2;

ritenuto altresì di trasmettere al Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, l'elenco delle imprese di cui all'Allegato B3, annotando la notizia in visura;

richiamato l'art. 40, commi 1 e 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha previsto che il procedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal D.P.R. n.247/2004 sia disposto con determinazione del Conservatore e che lo stesso sia comunicato agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;

visto l'art. 37 del D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni nella L. n.120/2020, contenente disposizioni volte a

favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti, che ha previsto per le imprese esercitate sia in forma individuale che collettiva di dotarsi di un domicilio digitale;

tenuto conto che l'art. 5 bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) prevede che le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

considerato inoltre che la maggioranza delle imprese che presentano i presupposti per la cancellazione d'ufficio non hanno adempiuto all'obbligo di iscriversi nel Registro delle imprese il loro domicilio digitale secondo quanto previsto dai D.L. n. 179/2012 e D.L. n. 185/2008, ovvero, nel caso di avvenuta comunicazione, il domicilio digitale risulta essere revocato/inesistente;

richiamato l'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i il quale recita che *“qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi (...) mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”* e che pertanto nel rispetto del principio del buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa la pubblica amministrazione può individuare forme di pubblicità alternative rispetto alla raccomandata A.R. tali da garantire comunque un'ampia conoscibilità dell'iter procedimentale;

richiamato l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 che stabilisce che *“(...) gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”*;

valutato che la pubblicazione nel sito camerale del provvedimento conclusivo della procedura avviata costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i., determinando inoltre un significativo risparmio in termini di costi e di tempi;

ritenuto pertanto di procedere tramite la pubblicazione del provvedimento conclusivo della procedura avviata all'albo camerale on line e nella sezione dedicata alle procedure d'ufficio all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 40, comma 1 del D.L. 16/07/2020, n. 76 *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito con modificazioni nella L. n.120/2020;

atteso che, nel caso in cui l'impresa sia dotata di un domicilio digitale attivo, l'ufficio provvederà anche ad inviare la comunicazione della conclusione del procedimento di cancellazione presso il domicilio digitale stesso;

richiamato l'art. 40, commi 7 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 che dispone che contro il provvedimento di cancellazione del Conservatore l'interessato potrà presentare ricorso al Giudice del registro entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento;

ritenuto di procedere all'iscrizione cumulativa della cancellazione nel Registro delle imprese relativi alle imprese di cui agli allegati A1, B1 e B2, avvalendosi della procedura massiva messa a disposizione da Infocamere S.c.p.a., trascorsi 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento in assenza di comunicazioni all'indirizzo PEC della Chambre di eventuali ricorsi presentati dalle imprese interessate;

appurato che comunque il sistema informatizzato scarterà dal processo automatizzato di cancellazione le posizioni già cessate su istanza di parte;

richiamata la deliberazione di Giunta camerale n. 55 del 27 giugno 2023 con la quale sono state conferite alla sottoscritta incarico dirigenziale relativo all'Area Anagrafica, studi, ambiente e risorse umane e le funzioni di Conservatore del Registro delle imprese di Aosta;

DISPONE

1. la cancellazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c) del D.P.R. 23 luglio 2004 n.247, delle imprese individuali elencate nell' Allegato A1 quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione e l'archiviazione del procedimento di cancellazione per le imprese individuali elencate nell'Allegato A2 quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. la cancellazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. b) e lett. d) del D.P.R. 23 luglio 2004 n.247, delle società di persone rispettivamente elencate negli allegati B1 e B2 quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione e l'archiviazione del procedimento di cancellazione per le società di persone elencate nell' Allegato B4 quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. in qualità di Dirigente responsabile dell'Albo artigiani, per le imprese di cui agli allegati A1, B1 e B2 che siano anche annotate con la qualifica di imprese artigiane, il processo di cancellazione massiva delle stesse dalla sezione delle imprese artigiane e dai relativi elenchi previdenziali;
4. di trasmettere ad Infocamere S.c.p.A. gli allegati A1, B1 e B2 affinché proceda automaticamente all'iscrizione della cancellazione delle posizioni interessate, decorsi 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento;
5. di sospendere il procedimento di cancellazione delle società di persone di cui all'allegato B3 per le quali ricorrono i presupposti di cancellazione e nel cui patrimonio siano presenti beni immobili trasmettendo gli atti al Presidente del Tribunale e annotandone la notizia in visura, ai sensi dell'art.40 del D.L.16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
6. di archiviare il procedimento di cancellazione per le imprese di cui agli allegati A2 e B4 per la non sussistenza dei presupposti per procedere alla cancellazione, la presenza di procedure concorsuali e liquidatorie in atto e la richiesta di interruzione ed archiviazione del procedimento di cancellazione con regolarizzazione della posizione;

7. di pubblicare il presente provvedimento all'albo camerale online della Chambre per 45 giorni consecutivi e in modo permanente nel sito internet istituzionale nella sezione Registro delle imprese - Procedimenti d'ufficio;
8. nel caso in cui l'impresa sia dotata di un domicilio digitale attivo, di inviare la comunicazione della conclusione del procedimento di cancellazione anche presso il domicilio digitale stesso;
9. di trasmettere a mezzo PEC agli enti interessati (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate) gli elenchi allegati A1, B1 e B2 per quanto di rispettiva competenza, nelle more dell'implementazione delle procedure automatizzate di comunicazione unica d'ufficio di cui al comma 8, art. 40 del DL 76/2020.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 40 DL 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, è comunicato agli interessati entro 8 giorni dall'adozione mediante affissione all'albo camerale on line e nella sezione del sito istituzione dedicata alle cancellazioni d'ufficio, nonché tramite PEC alle imprese che abbiano un domicilio digitale valido e attivo iscritto al Registro Imprese.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 7 del DL 76/2020, contro il presente provvedimento l'interessato può presentare ricorso al Giudice del Registro delle Imprese nei 15 giorni successivi alla comunicazione.

Dott.ssa Maria Angela Buffa

IL RESPONSABILE
DELL'ISTRUTTORIA
Dott.ssa Maria Angela Buffa

IL CONSERVATORE
Dott.ssa Katia BUTELLI